CAMERA DEI DEPUTATI N. 2413

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI LUCA

Norme per l'affidamento a privati della gestione di beni artistici e archeologici in stato di degrado o abbandono

Presentata il 3 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I beni culturali rappresentano per il nostro Paese una ricchezza inestimabile. Viviamo in un concentrato di monumenti, castelli, dimore storiche che rappresentano oltre la metà del patrimonio mondiale. In realtà, molti di questi beni sono in stato di degrado e di abbandono. Lo Stato non è in grado di garantire l'integrità di quelli di maggiori dimensioni ed è quindi impensabile che possa esercitare un'attività di adeguata salvaguardia e valorizzazione per quelli minori. È necessario, pertanto, migliorare le condizioni del patrimonio culturale nazionale e valorizzare risorse importanti per la promozione del turismo e dell'occupazione (si pensi ai molti giovani che potrebbero trovare lavoro). La presente proposta di legge concede la possibilità ai privati di gestire i beni di interesse artistico ed archeologico in concessione. Il privato gode di facilitazioni fiscali, ma ha l'obbligo di restaurare il bene, così come può utilizzare lo stesso per manifestazioni scientifiche, mostre, esposizioni e qualsiasi altra manifestazione di interesse culturale e turistico. L'interesse pubblico viene salvaguardato attraverso il controllo, da parte del ministero per i beni culturali e ambientali, delle modalità di gestione del bene con possibilità di revoca in caso di violazione delle disposizioni vigenti. La presente proposta di legge è diretta ad agevolare l'intervento dei soggetti privati, con i necessari controlli pubblici, per tutelare, valorizzare e far fruire beni che altrimenti sarebbero abbandonati e destinati ad un degrado irrimediabile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di valorizzare i beni pubblici di interesse artistico e archeologico che si trovano in stato di degrado o abbandono, il Ministro per i beni culturali e ambientali può affidarli in concessione a privati, anche costituenti società o cooperative, nonché a società o consorzi a partecipazione pubblica, il cui personale dipendente sia in possesso di adeguata formazione culturale e professionale e sia rappresentato, in ragione di una quota pari almeno al 40 per cento, da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentadue anni.

2. I beni di cui al comma 1, appartenenti ad enti pubblici diversi dallo Stato, possono essere affidati in concessione dall'ente proprietario secondo le norme previste dalla presente legge e previo nulla osta del Ministro per i beni culturali e ambientali.

ART. 2.

(Individuazione dei beni).

1. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali, adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, determinando i criteri e le modalità per l'individuazione, la gestione e la tutela dei beni da affidare in concessione.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali individua, ogni anno, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, i beni di interesse artistico e archeologico che possono essere affidati in concessione.

3. Presso l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione del Ministero per

i beni culturali e ambientali è istituito, un pubblico registro dei beni di interesse storico-artistico.

4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali determina il canone della concessione, rivalutandone l'ammontare ogni due anni. La concessione ha durata massima venticinquennale e può essere rinnovata per una sola volta.

5. Per le opere di restauro resta salva la facoltà del concessionario di richiedere i contributi previsti dalle disposizioni vigenti.

6. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 possono portare in deduzione dal reddito imponibile le spese sostenute per le opere di restauro nel limite del 30 per cento del reddito imponibile, ai sensi degli articoli 10 e 110 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 3.

(Affidamento dei beni).

1. I beni di cui all'articolo 1 sono affidati in concessione con il sistema della licitazione privata al soggetto che garantisce la migliore valorizzazione del bene, sotto il profilo della utilizzazione e conservazione e fornisce idonee garanzie in ordine alla copertura dei costi di restauro e di conservazione.

ART. 4.

(Gestione dei beni).

1. I concessionari di cui all'articolo 1 possono utilizzare i beni oggetto di concessione per l'organizzazione di attività di interesse culturale e turistico, nel rispetto delle prevalenti esigenze di tutela ambientale e monumentale.

ART. 5.

(Controllo).

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali controlla il rispetto dei criteri e delle modalità per il restauro, la conservazione e la gestione dei beni da parte dei privati e revoca la concessione nel caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge e del relativo regolamento di attuazione.